



Repubblica Italiana

99/2026

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Massimo Lasalvia

Presidente

Dott. Natale Longo

Consigliere

Dott. Aurelio Laino

Consigliere

Dott. Giovanni Comite

Consigliere relatore

Dott.ssa Beatrice Meniconi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sulla citazione in appello iscritta al n. 61583/R.G., proposta da

CORRIDORE Ilaria (C.F. CRRLRI83E50A345O), difesa dagli Avv.ti Rossi

Anna e Camerini Francesco, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli

indirizzi p.e.c. anna.rossi@pecordineavvocatilaquila.it e francesco.came-

rini@pecordineavvocatilaquila.it e domicilio fisico eletto presso il loro studio

a Roma, in Viale delle Milizie n. 1:

appellante principale

contro

la PROCURA presso la Sezione giurisdizionale regionale per

l'Abruzzo e la PROCURA generale presso la Corte dei conti:

appellate principali

sulla citazione in appello iscritta al n. 61583/R.G., formulata da

CORRIDORE Mario (C.F. CRRMRA51A30A345P), difeso dagli Avv.ti Rossi

Anna e Camerini Francesco, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., agli indirizzi p.e.c. anna.rossi@pecordineavvocatilaquila.it e francesco.camerini@pecordineavvocatilaquila.it e domicilio fisico eletto presso il loro studio a Roma, in Viale delle Milizie n. 1:

appellante incidentale

contro

la PROCURA presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo e la PROCURA generale presso la Corte dei conti:

appellate incidentali

avverso e per la riforma

della **sentenza n. 42/2023** della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, pubblicata il 4 luglio 2023 e notificata il 5 aprile 2024.

Visti: gli appelli e le memorie difensive delle parti private, le conclusioni scritte della Procura generale, gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 aprile 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Scippa Serena, il Cons. relatore Comite Giovanni, l'Avv. Camerini Francesco, per Corridore Ilaria e Mario, e il V.P.G. dott.ssa Vetro Chiara, per l'Ufficio del P.M.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per l'Abruzzo, con riferimento a fattispecie di indebite utilità conseguite da un finanziamento pubblico destinato alla ricostruzione post-sismica (domanda principale) e di oneri occulti gravanti sul relativo programma (domanda subordinata), ha "*dichiarato la prescrizione dell'azione (...) per il (presunto) danno derivante da (...) irregolarità del primo Stato*

Avanzamento Lavori (S.A.L.) presentato al Comune di L'Aquila per la ricostruzione del condominio Cucchiella; condannato l'ing. Corridore Mario al pagamento, in favore del Comune di L'Aquila, della somma di € 10,000,00", per il c.d. danno da tangente, oltre agli accessori del credito, e prosciolto "l'ing. Corridore Ilaria con riferimento alla medesima richiesta subordinata". Quanto alle spese di giustizia e di lite, ha compensato quelle nei confronti di Corridore Ilaria e liquidato in € 397,10, quelle da porre a carico di Corridore Mario.

II. I fatti. All'esito di resoconti di stampa locale (di giugno 2021), che riferivano i contenuti di un'udienza di discussione presso il Tribunale penale dell'Aquila, relativa agli odierni appellanti, ivi imputati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), la Procura regionale per l'Abruzzo ha aperto un fascicolo istruttorio e disposto l'acquisizione delle relative risultanze investigative, trasmesse dalla Guardia di finanza il 3 maggio 2022 e integrate con informative del 13 e del 28 giugno seguenti. La vicenda può essere così sunteggiata: nel luglio 2009, l'ing. Corridore Ilaria è stata nominata dal condominio "Cucchiella", corrente all'Aquila, in via Santa Maria degli Angeli n. 5, di cui era amministratore Corridore Mario (genitore della stessa), unitamente ad altro professionista, co-direttore dei lavori per la ricostruzione dell'immobile danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009; il 2 aprile 2011, l'assemblea del condominio ha individuato la Società C.I.M.A., facente parte dell'associazione temporanea di imprese (D.G.R. s.r.l.), quale ditta affidataria dei lavori, mentre come seconda classificata si piazzava la società Tasca S.p.a. Nella seduta del 4 ottobre 2011, l'assemblea condominiale, non avendo la società individuata prodotto la polizza fideiussoria definitiva, ha deliberato di revocare l'affidamento dei lavori e di scegliere l'aggiudicataria fra le tre

ditte indicate nella seduta del 2 aprile 2011, chiedendo alle stesse di produrre la documentazione condizionante l'affidamento. L'11 ottobre 2011, sia la società Equizi-Marinelli S.r.l., che la Tasca S.p.a. hanno prodotto una polizza fideiussoria provvisoria e l'assemblea condominiale ha deciso di affidare i lavori di ricostruzione a tale ultima società. Sicché, il 16 novembre 2011 l'amministratore del condominio ha sottoscritto un contratto preliminare con la società Tasca, che successivamente otteneva dalla Elba Assicurazioni Milano una polizza fideiussoria definitiva, datata 23 novembre 2011. Tuttavia, all'interno della documentazione sequestrata presso lo studio associato Floris (ove Corridore Ilaria svolgeva la sua attività professionale) e presso la Elba Assicurazioni Milano, broker della società Tasca Aldo S.p.a., figurano copie di contratti preliminari prive di date, circostanza che ha fatto presumere che la stipula di tale accordo preliminare non sarebbe mai stata autorizzata dall'assemblea condominiale o a quest'ultima comunicata dal Corridore. Il 22 maggio 2014, la società affidataria e l'ing. Corridore Mario, nella qualità di amministratore del condominio "Cucchiella", asseritamente senza autorizzazione da parte dell'assemblea, hanno stipulato il contratto di appalto definitivo per la ricostruzione. Nell'ottica delle emergenze penali, la stipula di tale contratto era preordinata all'apertura di una linea di credito, utilizzabile fino al raggiungimento della somma di € 700.000,00, in favore della Tasca Aldo S.p.a. da parte di un Istituto di credito, che sarebbe stata recuperata dalla banca concedente all'incasso delle fatture nei confronti del committente dei lavori. Poiché l'utilizzo del finanziamento è avvenuto a partire dal 30 giugno 2014, mentre la consegna dei lavori soltanto il 17 ottobre 2014, è parso verosimile che la società Tasca Aldo abbia impiegato le somme

provenienti da detto finanziamento per scopi diversi dal motivo principale e che la firma del contratto da parte di Corridore Mario sia stata effettuata solo a tale fine. In sede di predisposizione del primo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), sono emerse diverse interlocuzioni e contestazioni tra i co-direttori Corridore Ilaria, Paris e la Tasca Aldo S.p.a. In particolare, l'ing. Paris sosteneva che la Corridore avesse inserito nella bozza somme maggiori del dovuto, perché attinenti a opere non avviate o non concluse. Si riferiva, tra l'altro, alla realizzazione di una paratia in cemento armato controterra che sarebbe iniziata dopo la predisposizione della bozza stessa. All'esito di queste, il 16 gennaio 2015 l'ing. Paris si è dimesso dall'incarico di co-direttore dei lavori. Di talché, l'ing. Corridore Ilaria, quale unico direttore, il 4 febbraio 2015 ha adottato il primo S.A.L. per un importo di € 421.990,28 (IVA compresa). Sulla base di detta documentazione, il Comune dell'Aquila ha proceduto, in giugno 2015, alla liquidazione della fattura n. 5 del 4 febbraio 2015 in favore dell'impresa. Sicché, l'istruttoria penale e le ulteriori acquisizioni in sede erariale davano conto che, con il primo SAL, sarebbero stati contabilizzati lavori per importi superiori alle opere effettivamente realizzate ma anche eseguiti subappalti, autorizzati dall'ing. Corridore Ilaria, in violazione dell'art. 118, co. 4 del d.lgs. n. 163/2006, ossia a prezzi eccessivamente ribassati e decisamente fuori mercato. Tutto questo avrebbe determinato un corrispondente danno a carico del Comune dell'Aquila. La sent. n. 346/2021, del Tribunale aquilano, ha condannato Corridore Mario e Tasca Gianni (amministratore della Tasca Aldo S.p.a.) alla pena di anni tre di reclusione per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), ravvisando l'esistenza di un accordo illecito tra gli stessi, all'esito del

quale sarebbe stato attribuito a Corridore Mario, da parte dell'impresa, uno sconto extra contratto di € 50.000,00 sull'importo di lavori di costruzione in un altro cantiere riconducibile a società di proprietà di Corridore Ilaria. Detta attribuzione risultava dai conteggi delle somme pagate alla ditta, nonché da appunti rinvenuti nella documentazione dei soggetti interessati. La sentenza ha invece assolto Corridore Ilaria, per non avere commesso il fatto.

Il Procuratore regionale per l'Abruzzo, evincendo dagli atti condotte foriere di danno, ha notificato a Corridore Mario (il 7 luglio 2022) e a Corridore Ilaria (il 28 luglio 2022) un invito a dedurre. Negli scritti preliminari *"è stato ipotizzato un complessivo danno di € 229.863,08 articolato in tre distinte poste: € 101.614,05 per lavori contabilizzati e pagati con il I S.A.L., ma non ancora eseguiti a quella data (strutture portanti riferibili alla paratia); € 116.749,00 per violazione della normativa in materia di affidamenti in sub-appalto (art. 118, co. 4 del d.lgs. 163/2006); € 11.500,00 per il ritardo e il disservizio che le condotte imputate hanno cagionato nell'iter realizzativo dell'intervento di ricostruzione"*.

Le argomentazioni dei convenibili non sono apparse persuasive, sicché il 21 novembre 2022 la Procura regionale ha depositato l'atto di citazione, nel quale il Requirente, atteso che lo stallo dei lavori è risultato avvinto alla necessità di apportare modifiche al progetto originario e all'approvazione di una perizia di variante, ha espunto dalla contestazione l'importo di € 11.500,00, ha rideterminato il presunto pregiudizio, per l'affidamento di due lavori in sub-appalto a condizioni vietate dalla legge, in € 90.139,13, ha confermato in € 101.614,05 quello per lavori non ancora effettuati alla data di chiusura del primo S.A.L. La citazione ha ribadito, quindi, il carattere doloso delle condotte di Corridore Mario e Ilaria poiché si

collocano “nel contesto di un preciso accordo corruttivo in cui la gestione delle fasi dell'affidamento e dell'esecuzione è avvenuta con modalità illecite tali da consentire alla ditta esecutrice di conseguire indebiti vantaggi economici, e ai convenuti di lucrare una tangente da € 50.000,00 sotto forma di sconto extra rispetto al prezzo pattuito in altro contratto di appalto”. Sicché, l'atto introduttivo chiede la condanna in solido di Corridore Mario e Ilaria al pagamento, in favore del Comune dell'Aquila, in via principale, della somma di € **191.753,18**; in via subordinata, dell'importo di € **50.000,00**, oltre agli accessori.

III. La sentenza impugnata ha disaminato, preliminarmente, le eccezioni di prescrizione, ritenendole parzialmente fondate. Infatti, relativamente alla domanda principale per € **191.753,18**, derivante dall'inclusione nel S.A.L. di importi per lavori non effettuati e di lavori illegittimamente affidati in subappalto, ha dichiarato maturata la prescrizione e assorbito tutte le altre questioni, avendo individuato quale *dies a quo* di decorrenza il “momento dell'effettivo pagamento”, ossia giugno 2015 di liquidazione dell'unico SAL da parte del Comune dell'Aquila, mentre l'invito a dedurre è stato notificato a Corridore Mario il 7 luglio 2022, e a Corridore Ilaria il 28 luglio 2022.

Quanto, invece, alla domanda proposta in via subordinata, riguardante la pretesa risarcitoria di € **50.000,00** per “oneri occulti gravanti sul programma di ricostruzione”, la Sezione regionale ha disatteso la relativa eccezione atteso che “la pendenza del procedimento penale – e, allo stato, la condanna in primo grado di Corridore Mario e del titolare della ditta appaltatrice – rende evidente la sussistenza di un doloso occultamento del danno e, conseguentemente, lo slittamento del *dies a quo* di decorrenza della prescrizione al

momento della effettiva scoperta del danno”, individuato nella data del 24 gennaio 2017 del decreto di rinvio a giudizio. Dappoi, la sentenza ha tenuto conto dell’art. 85, co. 4, del d.l. n. 18/2020 e s.m.i., intervenuto nel periodo di emergenza Covid-19, prevedente, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza uniforme, una sospensione generale dei termini in corso dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Pertanto, “fissato il dies a quo della prescrizione nella data del decreto di rinvio a giudizio (24 gennaio 2017) e tenuto conto della sospensione dei termini di cui al citato art. 85, co. 4, del d.l. n. 18/2020 (176 giorni), alla data di notifica dell’invito a dedurre ai convenuti (7 e 28 luglio 2022) il termine quinquennale di prescrizione non era decorso, con conseguente tempestività (...) dell’azione”. Tanto disposto, nel merito della domanda risarcitoria ha parzialmente accolto la stessa nei confronti di Corridore Mario e l’ha respinta nei confronti di Corridore Ilaria. Quanto al primo, ha osservato che le indagini della Guardia di finanza e le ulteriori acquisizioni esposte nella sent. n. 346/2021 del Tribunale dell’Aquila, “hanno dimostrato che l’affidamento alla Aldo Tasca S.p.a. dei suddetti lavori è avvenuto sulla base di un accordo illecito tra il Corridore e il titolare della ditta appaltatrice”; invero, da un lato, il Corridore ha procurato un indebito vantaggio patrimoniale, imprenditoriale e competitivo alla Aldo Tasca S.p.a., ponendo in essere, all’insaputa del condominio, atti di affidamento provvisorio e definitivo nei confronti della ditta, allo scopo di consentirle di procurarsi uno dei requisiti necessari per ottenere l’aggiudicazione (la polizza fideiussoria) e di ottenere l’apertura di una linea di credito con un istituto bancario per realizzare un’operazione autoliquidante”; dall’altro, quale contropartita, il medesimo Corridore Mario “ha ottenuto la somma di € 50.000,00 quale vantaggio economico a proprio indiretto favore (...) attribuita mediante uno sconto di pari importo su lavori

effettuati da Aldo Tasca S.p.a. nei confronti di altra società, la Living Innovation S.p.a. di proprietà della figlia (Corridore Ilaria)". Infine, "(...) tenuto conto dell'accordo corruttivo (...) ha ritenuto ravvisabile il dolo del convenuto". Con riguardo al documento, poiché dagli atti del giudizio risulta che i lavori oggetto del contratto non sono stati portati a integrale esecuzione, né sono stati presentati al Comune ulteriori SAL, il maggior costo del contratto derivante dall'accordo illecito sarebbe stato solo parzialmente oggetto di effettiva liquidazione e pagamento da parte dell'Ente locale. Pertanto, le somme da riversare al Comune dell'Aquila sono state determinate, in via equitativa, in € 10.000,00, oltre agli accessori.

La domanda è stata invece rigettata nei confronti di Corridore Ilaria, atteso che "non vi è idonea prova di un suo diretto e consapevole coinvolgimento nell'accordo corruttivo tra Corridore Mario e la Aldo Tsca S.p.a.". Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che "nei confronti di Ilaria Corridore, per la quale la domanda proposta in via principale è stata decisa sulla base della preliminare eccezione di prescrizione, possa essere disposta la compensazione ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c.), mentre a Corridore Mario sono state imputate le spese del grado.

IV. Si grava della decisione con appello principale CORRIDORE Ilaria, che lamenta: "(...) Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 c.g.c."
Osserva che la sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., poiché "la domanda proposta in via principale è stata decisa sulla base della preliminare eccezione di prescrizione". Perciò, il Giudice, "in applicazione del criterio della c.d. <questione più liquida>, ha definito mediante declaratoria di prescrizione unicamente la domanda concernente il <danno derivante da eventuali irregolarità del primo SAL>, ma ha deciso nel merito,

respingendola (...), l'ulteriore domanda relativa al <danno da tangente>, ragion per cui risulta inapplicabile, ai fini della disposta compensazione delle spese di lite, il co. 3 dell'art. 31 c.g.c., dato che la sentenza non ha definito il giudizio <decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari>". Di talché, la decisione impugnata è da riformare "con riconoscimento del diritto dell'appellante al rimborso delle spese e degli onorari relativamente all'assoluzione dalla domanda concernente il presunto <danno da tangente>, da liquidare in applicazione del D.M. attualmente vigente".

IV.I Il suindicato motivo è stato replicato con memoria versata nel fascicolo *on-line* il 1° aprile 2026, recante in allegato la nota delle spese e competenze afferente al doppio grado del giudizio.

V. Si grava della decisione con appello incidentale **CORRIDORE Mario** che propone i seguenti motivi: *"1) (...) Assoluzione in sede penale (...)".* Deduce che la Corte di appello dell'Aquila, all'udienza dibattimentale del 18 aprile 2024, ha prosciolto per insussistenza del fatto Corridore Mario e Tasca Aldo, e questo importa il proprio proscioglimento anche nel giudizio erariale. Con un secondo motivo denuncia: *"2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.l. n. 78/2015, con conseguente errata qualificazione da parte della Sezione regionale dell'appellante come <incaricato di pubblico servizio>".* Osserva che la sentenza è errata per non avere considerato che l'appellante ha cessato il 15 ottobre 2014 di rivestire la carica di amministratore del Condominio Cucchiella e, pertanto, non può essergli contestato di avere agito in violazione di doveri di incaricato di pubblico servizio, atteso che solo a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015 gli amministratori di condominio hanno assunto tale qualifica in vista della ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Con un terzo motivo lamenta: “3) *Insussistenza delle condotte dolose (...)*”.

Argomenta che dalla documentazione in atti, come estratta altresì dal processo penale, non emergono condotte autonome di Corridore Mario finalizzate a far affidare i lavori di ricostruzione del Condominio Cucchiella alla ditta Tasca Aldo S.p.a., né il carattere arbitrario della stipula con la stessa del contratto preliminare di appalto e, successivamente, di quello definitivo, come altresì confermato dalla sent. n. 648/2015, passata in giudicato, del Tribunale civile dell’Aquila, che ha rigettato la citazione promossa dalla D.G.R. Costruzioni S.r.l., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I., volta a far dichiarare la responsabilità del Condominio Cucchiella per l’intervenuta revoca dell’affidamento dei lavori. Sulla presunta dazione della <tangente> frutto dell’accordo collusivo, l’ing. Corridore richiama quanto dedotto con l’atto di appello avverso la sentenza penale di condanna del Tribunale aquilano, in termini di ricorrenza di una tesi alternativa a quella ivi indicata. Invero, il Tribunale penale non ha considerato “*l’esistenza documentalmente provata di una penale contrattuale per ritardo nella consegna dei lavori*”. In conclusione, è esclusa l’antigiuridicità della condotta. Con un quarto motivo denuncia: “4) *Sulla prescrizione e sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 20/1994 e dell’art. 85 del d.l. 18/2020*”. Ripropone l’eccezione di prescrizione deducendo che la stessa “*è iniziata (...) a decorrere dal 16 ottobre 2014, e cioè dalla data di cessazione dall’incarico di amministratore p.t. del Condominio Cucchiella; inoltre, non sussiste l’ipotizzato occultamento della condotta dolosa (...) perché l’appellante è stato assolto dalla Corte di appello di L’Aquila con sentenza pronunciata il 18 aprile 2024 (...) perché il fatto non sussiste; (...) la stampa locale ha dato notizia del procedimento penale a suo carico sin da maggio 2016; inoltre, già alla richiesta di*

rinvio a giudizio del 28 luglio 2016 (...), a tutto voler concedere, va ancorato il termine di esordio della prescrizione; per di più, su richiesta della Procura della Repubblica in data 7 aprile 2016, il G.I.P. del Tribunale di L'Aquila, ha disposto il sequestro preventivo per l'importo di € 264.152,92 con decreto in data 2 maggio 2016, revocato su ricorso dell'odierno appellante al Tribunale in composizione collegiale, che con ampia motivazione ha disposto il dissequestro, sicché, a ben vedere, la data del 2 maggio 2016 è quella correttamente da considerare come dies a quo dell'esordio della prescrizione". Da ultimo, anche volendo considerare quale data "di esordio quella del 24 gennaio 2017, la prescrizione quinquennale risulta comunque maturata alla data di notifica dell'invito a dedurre avvenuta il 7 luglio 2022, perché <tutti i termini sono stati sospesi solo dall'8 marzo all'11 maggio 2020, per una durata di 114 giorni (...) ex art. 85 del d.l. n. 18/2022 (...)>".

V.I Nella memoria versata nel fascicolo *on-line* il 1° aprile 2026, l'ing. Corridore Mario ha ribadito le ragioni a supporto del proprio proscioglimento, evinte altresì dalla sent. n. 915/2024, della Corte di Appello dell'Aquila, che ha assolto il medesimo con formula piena dalle contestazioni di corruzione. La memoria reca in allegato la nota delle spese e competenze afferente al doppio grado del giudizio.

VI. La Procura generale, il 31 marzo 2026, ha versato nel fascicolo *on-line* conclusioni scritte tese alla riunione delle impugnative, al loro rigetto e alla condanna alle spese del grado. Quanto all'appello di Corridore Ilaria, osserva che la Corte cost. con la sent. n. 77/2018 ha dichiarato l'art. 92, co. 2 c.p.c. illegittimo "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". Detto arresto (ribadito con l'ord. n. 190/2018) ha

determinato un'espansione della discrezionalità del giudice nel disporre la compensazione delle spese di lite sulla scorta della peculiarità del caso concreto. In proposito, la Procura generale deduce che la Sezione *“ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti nei confronti dell'azione rivolta, in via principale, al risarcimento del danno (...) di € 191.753,18”* e *“ha respinto l'eccezione di prescrizione con riguardo alla contestazione sollevata in via subordinata per il (...) risarcimento (...) di € 50.000,00”*. Perciò, l'odierna fattispecie rientra in quelle altre *“analoghe gravi ed eccezionali ragioni”* in cui il giudice può compensare le spese. Questa condizione ricorre *“non solo quando entrambe le parti perdono quantitativamente, ma anche quando la stessa parte ottiene l'esito voluto su una domanda, ma non sull'altra”*, con rigetto del gravame principale.

Quanto all'appello incidentale di Corridore Mario, il Procuratore generale deduce l'infondatezza del primo motivo, atteso che il *“giudicato penale assolutorio fa stato nel giudizio contabile a condizione che <non sia frutto dell'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova, ai sensi del co. 2 dell'art. 530 c.p.p.>”*. Del tutto irrilevante è anche il secondo motivo impingente sul possesso, contestato dall'appellante, della qualifica di *“incaricato di pubblico servizio”*, poiché ciò che risulta determinante è la circostanza che il soggetto, nella qualità di amministratore di condominio, si sia inserito nell'attività della P.A. nel gestire fondi pubblici destinati alla ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma. Relativamente al terzo motivo, osserva che il contratto definitivo di affidamento dei lavori del 2014 non è stato sottoposto all'approvazione del Condominio Cucchiella ed era finalizzato a far ottenere alla ditta aggiudicataria l'apertura di una linea di credito che, peraltro, la ditta Tasca utilizzò per finalità del tutto divergenti da

quelle per le quali il finanziamento era stato concesso. Tali circostanze, lette in un quadro unitario e consequenziale, inducono a ritenere, secondo la P.G., sussistenti *“i presupposti per confermare la condanna risarcitoria, disposta dalla Sezione, sia pure in misura ridotta, (...) in ragione del criterio probatorio, di stampo civilistico, del più probabile che non (...), a nulla ostando la valutazione adottata dal giudice penale in grado di appello (...) in cui è stata ritenuta l’insussistenza di sufficienti elementi di prova, al di là di ogni ragionevole dubbio ai sensi dell’art. 530, co. 2 c.p.p.”*. Quanto, infine, al motivo afferente all’eccezione di prescrizione, rileva l’infondatezza di tutte le argomentazioni formulate. In particolare, con riguardo all’occultamento doloso, osserva che non può ritenersi escluso per via del proscioglimento in sede penale, atteso che questo è avvenuto ai sensi dell’art. 530, co. 2 c.p.p. Perciò, secondo la Procura generale *“il dies a quo della prescrizione”* è da ancorare *“alla data di scoperta del danno”*, non individuabile, tra l’altro, né nel momento di adozione di provvedimenti interlocutori, come quelli riguardanti il sequestro conservativo che, com’è noto, non hanno effetto deliberativo del merito ma esclusivamente il valore di sommaria cognizione, né nella data della richiesta di rinvio a giudizio in quanto si tratta di *“indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti”*. Pertanto, la *discovery* è quella del 24 gennaio 2017, di adozione del decreto di rinvio a giudizio. Da ultimo, ribadisce che la durata della sospensione per il Covid è stata di 176 giorni, così come confermato dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, con conseguente tempestività della domanda.

VII. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

[1] In quanto proposte separatamente contro la stessa sentenza, le impugnative sono da riunire in un solo processo ai fini di un'unica decisione, in applicazione dell'art. 184, co.1 c.g.c.

[2] L'appello principale di **CORRIDORE Ilaria** è fondato.

All'ing. Corridore Ilaria è stato contestato, in solido con l'ing. Corridore Mario, in via principale il danno di € 191.753,18 (cui € 100.584,00 + € 90.139,13), conseguente al pagamento, da parte del Comune dell'Aquila, del Primo S.A.L., che asseritamente conteneva sia importi maggiorati rispetto al valore delle opere sino ad allora eseguite, sia il riferimento a due subappalti a prezzi eccessivamente ribassati e decisamente fuori mercato, circostanza che avrebbe frustrato gli obiettivi e le finalità previsti dall'art. 118 del d. lgs. n. 163/2006. La prima sentenza, avendo ritenuto le contestazioni afferenti all'illegittimità del primo SAL estranee all'imputazione penale, anche se evinte dagli stessi accertamenti effettuati dalla Polizia tributaria nell'ambito di quel procedimento, ha dichiarato maturata la prescrizione della domanda principale, avendo individuato la verifica del fatto dannoso, dalla quale far decorrere la prescrizione, nella data dell'effettivo pagamento, in giugno 2015, delle somme in favore dell'impresa. Sicché l'invito a dedurre, avente effetti interruttivi, essendo stato notificato a Corridore Mario il 7 luglio 2022 e a Corridore Ilaria il 28 luglio 2022, il Collegio regionale ha ritenuto che a tale data il termine quinquennale, per far valere la domanda principale, fosse ampiamente decorso, con assorbimento delle altre questioni. Quanto alle spese di giudizio, il primo Collegio ha ritenuto che *“nei confronti di Corridore Ilaria, per la quale la domanda proposta in via principale è stata decisa sulla base della*

preliminare eccezione di prescrizione, possa essere disposta la compensazione ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c."

Con riferimento, invece, alla domanda spiegata in via subordinata, afferente a oneri occulti gravanti sul programma di ricostruzione, che pur se avvinta ai medesimi presupposti fattuali di quella principale (e, quindi, al presunto accordo corruttivo) ha una sua connotazione autonoma, la sentenza, in via preliminare, ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo *"evidente la sussistenza di un doloso occultamento del danno, con conseguente slittamento della sua scoperta (...) alla data del 24 gennaio 2017 del decreto di rinvio a giudizio (...)".* Dappoi, nel merito, ha proscioltto dalla contestazione erariale l'ing. Corridore Ilaria atteso che, *"pur essendo (...) titolare della Living Innovation S.r.l., società a vantaggio della quale è riferibile la somma (di € 50.000,00) che ha costituito il corrispettivo dell'accordo illecito, non vi è idonea prova di un suo diretto e consapevole coinvolgimento nell'accordo corruttivo tra Mario Corridore e la Tasca S.r.l."* Quanto alle spese, la Corte ha posto a carico di Corridore Mario, sulla base del criterio della soccombenza, le spese di giudizio in favore dello Stato, mentre nulla ha statuito in favore di Corridore Ilaria, vittoriosa nel merito.

Ciò premesso, l'art. 31 c.g.c. prevede al co. 1 che *"Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"* (non diversamente l'art. 91, co. 1 c.p.c.). In specie, fermo il principio generale della soccombenza che deve orientare il giudice, la peculiarità del giudizio di responsabilità è costituita dal fatto che, in caso di condanna del convenuto, la Corte liquida le sole spese di giudizio in favore dello Stato, con esclusione delle spese per onorari poiché l'attore è sempre la

parte pubblica (Cass. S.U. n. 5165/2004); invece, nell'ipotesi di assoluzione dello stesso, il pubblico ministero attore non può essere condannato alla rifusione delle spese, per avere esercitato l'azione a tutela della legge e dell'ordinamento, con poteri attribuitigli per dovere d'ufficio nell'interesse pubblico generale e, allo stesso tempo, della singola amministrazione danneggiata (Cass. n. 20652/2011, n. 19711/2015, n. 35513/2021). Agendo per dovere d'ufficio, il PM non può mai essere considerato soccombente. Pertanto, l'art. 31 c.g.c. ha previsto al co. 2 che: *“Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa”*. Detta disposizione è categorica nel prevedere che nei casi di definitiva esclusione della responsabilità amministrativa per insussistenza di uno degli elementi costitutivi della stessa, il giudice deve porre le spese di difesa del convenuto vittorioso a carico dell'amministrazione di appartenenza, che in mancanza di un rapporto di dipendenza organica deve ragionevolmente potersi individuare nell'ente che sarebbe stato beneficiario delle somme in caso di sua soccombenza. Infine, all'art. 31, co. 3 c.g.c. è previsto che: *“Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari”*. Anche l'art. 92, co. 2 c.p.c., dal quale la richiamata disposizione è mutuata, ammetteva quale

facoltà discrezionale del giudice, prima dell'intervento additivo della Consulta, la compensazione in casi tassativi ed eccezionali: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, o mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Il Codice di giustizia contabile ha aggiunto la compensazione anche al ricorrere di decisioni sulle sole questioni pregiudiziali o preliminari. La clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni", prima vigente, è stata sostituita da due ipotesi tipizzate, oltre a quella della soccombenza reciproca che è rimasta invariata, ove le parti ottengono una vittoria parziale o subiscono una perdita parziale (in caso di pluralità di domande contrapposte o accolte solo in parte): l'assoluta novità della questione trattata, quale situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza; il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ipotesi in cui, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Il Codice di rito contabile, come ricordato, ha aggiunto l'ulteriore ipotesi in cui il giudice *"definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari"* (Corte dei conti, Sez. I di app. n. 464/2018, Sez. III di app. n. 390/2022). Quest'ultima previsione può essere ragionevolmente ricondotta sia ai casi di contestazione di un unico danno a fronte del quale il giudice definisce il giudizio accogliendo l'eccezione di prescrizione, sia alle ipotesi in cui l'atto introduttivo contesti plurime ipotesi di danno, pur se a tratti correlate, aventi ognuno una propria specifica autonomia, una delle quali è definita in sede pregiudiziale o preliminare di merito. Ciò premesso, la compensazione delle spese affidata a casi tassativi ed eccezionali ha finito per erodere la discrezionalità del giudice nella regolamentazione delle stesse, circostanza

che ha portato la Consulta a dichiarare *“l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, co. 2 c.p.c. (...), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”* (Corte cost. sent. n. 77/2018, confermata dall’ord. n. 190/2018). Di tal ch , la pronuncia del Giudice delle leggi ha determinato una nuova espansione dell’ambito di discrezionalità del giudicante nel disporre la compensazione delle spese di lite: oltre a quelle tipizzate dal legislatore all’art. 92, co. 2 c.p.c. (e all’art. 31, co. 3 c.g.c.), l’interprete pu  ricorrere *ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni* per come desumibili dalla peculiarit  del caso concreto. In sostanza, le due ipotesi tipizzate all’art. 92, co. 2 c.p.c. e 31, co. 3 c.g.c. *“hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale”*. Pertanto, vi sono evenienze (come l’intervento di una norma di interpretazione autentica o pi  in generale uno *ius superveniens*, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; una pronuncia della Consulta, in particolare se di illegittimit  costituzionale; una decisione della Corte europea; una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea e altre analoghe sopravvenienze) non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate pur essendo connotate da pari *“gravit ”* ed *“eccezionalità”*, rimesse, alla stregua della decisione della Corte costituzionale, alla prudente valutazione del giudice della controversia. Del resto, anche l’ipotesi di soccombenza reciproca, che facoltizza il giudice a compensare le spese di lite, implica una valutazione discrezionale del medesimo, chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte   al contempo vittoriosa e soccombente, ricorrendo ormai casi in cui la giurisprudenza di legittimit  (Cass. n. 3438/2016) ravvisa integrata l’ipotesi

di soccombenza reciproca persino in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta. L'intervento additivo della Corte costituzionale ha formato oggetto di recepimento, sebbene la norma contenuta nell'art. 31, co. 3 c.g.c. non sia stata formalmente intaccata dalla censura di incostituzionalità, anche nella giurisprudenza del giudice contabile, attraverso una lettura costituzionalmente orientata della suindicata disposizione (Corte dei conti, Sez. II di app. n. 36/2023, Sez. Lazio n. 358/2019). Sicché, la giurisprudenza che ne è seguita ha colto gli ampliamenti della discrezionalità attribuita al giudice di merito in relazione alla possibilità di valorizzare elementi di fatto, derivanti dal vaglio della complessiva vicenda controversa, che possono determinare l'incisione del principio della soccombenza oltre le ipotesi tipizzate previste dal legislatore, ma resta fermo che tali gravi ed eccezionali ragioni, che legittimano la compensazione, totale o parziale, devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche inidonee a consentirne il necessario controllo (Cass. n. 31414/2023, n. 24178/2022 e n. 3977/2020). Il giudice, perciò, è tenuto sempre a motivare la compensazione delle spese e la *ratio* va rintracciata in quell'antico principio per cui *"l'attuazione della legge non deve rappresentare una diminuzione patrimoniale per la parte a cui favore avviene"*, come sintetizzato efficacemente nel brocardo *victus victori*. Detto altrimenti, l'obbligo di motivare la decisione di compensare le spese, discendente dalla generale prescrizione dell'art. 111, co. 6 Cost., serve a rendere evidente l'*iter* che ha condotto a questa statuizione (Cass. S.U. n. 20598/2008, Corte dei conti, Sez. III di app. n.390/2022), sia nelle ipotesi di reciproca soccombenza, di assoluta

novità della questione e di mutamento della giurisprudenza, e con riguardo alla Corte dei conti quando il giudizio è definito in sede pregiudiziale o preliminare, sia nei casi in cui ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nell'ipotesi tratta a giudizio, la domanda principale e quella subordinata formulate dall'Attore pubblico sono state prospettate, pur avendo presupposti di fatto identici (presunto accordo corruttivo) ma ragioni di diritto differenti, come autonome e hanno avuto esiti diversi: in accoglimento della ragione più liquida, è stata rigettata, per maturata prescrizione, la domanda principale e conseguentemente, con motivazione espressa, *"il Collegio (...) ha disposto (...) nei confronti di Corridore Ilaria, la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c."*. Il giudice ha esercitato la facoltà di compensare le spese avendo deciso la domanda principale sulla base di una questione preliminare di merito, peraltro, passata in giudicato.

Relativamente alla domanda proposta in via subordinata (per il mancato accoglimento di quella principale di maggiore entità risarcitoria), la Sezione territoriale ha disatteso l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla convenuta Corridore Ilaria, ma ha assolto la medesima dalle relative contestazioni, impingenti su un asserito danno da tangente, quantificato in € 50.000,00. La Corte regionale sul punto nulla ha statuito in ordine alle spese di lite, potendo solo evincersi, dal vaglio della complessiva vicenda controversa, che la compensazione delle stesse per intero possa essere stata determinata da una supposta ricorrenza di un'ipotesi di reciproca soccombenza. La Procura generale, nelle rassegnate conclusioni scritte, ha affermato che la *"compensazione delle spese è giuridicamente ammissibile in presenza di soccombenza reciproca di tipo qualitativo e, comunque, nel caso di gravi*

ed eccezionali ragioni collegate alla natura delle domande (ad es. prescrizione sulla principale e rigetto sulla subordinata)". Rileva la Sezione che l'obbligo di indicare le specifiche circostanze e gli aspetti della controversia decisa che autorizzano la compensazione delle spese del giudizio, in deroga al principio della soccombenza, è tipico del giudice, senza che sia possibile sopperire ad eventuali carenze motivazionali con le argomentazioni postume contenute nelle conclusioni scritte del Procuratore generale, che, perciò, non possono confrontarsi con il capo della sentenza relativo alle spese sulla domanda subordinata poiché del tutto omesso. In specie, diversamente da quanto opinato dal Requirente generale, non ricorrono altre "analoghe gravi ed eccezionali ragioni", oltre a quelle espressamente previste all'art. 31, co. 3 c.g.c. (art. 92, co. 2 c.p.c.) per giustificare la compensazione, parziale o per intero, delle spese tra le parti. La vicenda di causa, da correlare alla forza dispositiva del co. 2 dell'art. 31 c.g.c., non autorizza alcuna deroga, tampoco integrale, al criterio della soccombenza, non ricorrendo alcuna difficoltà nell'individuare la parte vittoriosa, essendo stata adottata una pronuncia sul merito della controversia, e non sussistendo gravi incertezze o peculiarità della vicenda idonee a fondare una compensazione integrale delle spese. Dappoi, la soccombenza reciproca qualitativa (o parziale), che può giustificare la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite, si verifica quando, all'interno di un processo (civile, erariale), entrambe le parti ottengono solo parzialmente ciò che hanno chiesto, risultando contemporaneamente vincitrici e soccombenti su diverse questioni o capi della domanda. A differenza della soccombenza parziale quantitativa (che riguarda l'accoglimento solo parziale dell'unica domanda proposta e, perciò,

si ottiene meno di quanto chiesto), la soccombenza qualitativa o reciproca presuppone una pluralità di domande contrapposte (es. domanda principale e riconvenzionale), quindi è condizionata dalla natura delle stesse, mentre l'eccezione di prescrizione, disattesa dal primo giudice, non è sovrapponibile a una domanda. In specie, al termine del processo di prime cure, l'ing. Corridore Ilaria, pur soccombente sull'eccezione proposta, è risultata vittoriosa nel merito perché non è stato provato il suo coinvolgimento nel presunto accordo corruttivo. Perciò, le parti non possono definirsi reciprocamente o parzialmente soccombenti, come previsto all'art. 31, co. 3 c.g.c. Infatti, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione, parziale o totale, delle spese processuali, sul piano strutturale presuppone, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti (accolte o rigettate), ovvero, l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché sia articolata in più capi e ne siano accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quindi una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. S.U. n. 32061/2022, n. 6486/2025). In tali casi, le valutazioni delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbano ripartirsi o compensarsi tra le parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, tra l'altro non tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese posta a carico del soccombente (Cass. n. 30592/2017 e n. 14459/2021), valutazioni e determinazioni in specie del tutto omesse in sentenza. Da ultimo detta valutazione non deve essere arbitraria, ma fondata sul principio di causalità,

che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate, ovvero per averne avanzate di infondate, operando una ideale compensazione tra queste. In giurisprudenza, si è affermato che la nozione di soccombenza in senso tecnico od oggettivo è il presupposto per decidere sia dell'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. (art. 31, co. 1 c.g.c.), recante la disciplina della soccombenza integrale, che comporta che le spese di giudizio vengono rimesse, nei casi in cui la parte subisce l'affermazione giudiziale di una pretesa fondata o, specularmente, aziona una pretesa infondata, dal soggetto totalmente soccombente a favore dell'altro; sia dell'applicabilità dell'art. 92, co. 2 c.p.c. (art. 31, co. 3 c.g.c.), disciplinante, tra l'altro, la soccombenza reciproca: in questo caso la regolazione delle spese di lite avviene sulla base del principio di causalità degli oneri processuali, con possibile compensazione, totale o parziale, di questi (Cass. n. 3438/2016). Tra gli orientamenti che si sono consolidati nella giurisprudenza contabile, pur non essendovi un monolitico e costante principio di diritto, si riscontra una certa tendenza ad accogliere una nozione di soccombenza sostanziale, che individua il perdente non solo in base al risultato formale (chi perde la causa), ma in base a chi ha dato causa al giudizio (principio di causalità): *"il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito, infatti, non dà luogo a una soccombenza reciproca in senso tecnico, se la parte che le sollevò sia comunque risultata vittoriosa nel merito"* (Cass. ord. 28 novembre 2019, n. 31176). Perciò, si accoglie una nozione di soccombenza c.d. sostanziale, che comporta una valutazione globale dell'esito del giudizio, all'esito del quale non può ritenersi soccombente la parte prosciolta nel merito, le cui eccezioni siano state disattese: pertanto, non

ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca che autorizzi la compensazione delle spese. In questa direzione è la preclusione di cui al co. 2 dell'art. 31 c.g.c., prevedente che il giudice, che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per mancanza di uno degli elementi costitutivi, **non può disporre la compensazione delle spese** e deve porre le spese di difesa a carico dell'amministrazione di appartenenza o di quella eventualmente beneficiaria delle somme da risarcire (in specie del Comune dell'Aquila). Pertanto, il Collegio, rilevato che nell'atto di citazione l'Attore pubblico ha chiesto la condanna di Corridore Ilaria, in solido con Corridore Mario, al risarcimento della somma di € 50.000,00; che il valore della causa è pari a detto importo, rientrante nello scaglione che va da € 26.001 a € 52.000,00, previsto dal D.M. n. 55/2014 (le cui Tabelle sono state aggiornate dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022); atteso che non ravvisa nei fatti in narrativa una questione complessa e di dover fare applicazione dei valori tabellari minimi con riguardo ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti, determina l'ammontare degli onorari e dei diritti di difesa di primo grado spettanti a Corridore Ilaria, da porre a carico del Comune dell'Aquila, in € 2.659,00 (importo comprensivo della fase di studio della controversia, della fase introduttiva del giudizio, della fase istruttoria e/o di trattazione e della fase decisionale). Detta somma è da aumentare del 15% a titolo di spese forfettarie, oltre alle spese non imponibili (bolli comparsa e procura), riportate nella nota spesa per € 288,00 (c.d. esborsi), alla C.P.A. e all'I.V.A. se dovuta, come per legge. In detti termini, la sentenza impugnata è, pertanto, da riformare.

Le spese del grado di appello, essendo stato proposto un corposo gravame di 73 pagine, di cui solo due riguardano, effettivamente, l'unico

motivo di impugnazione relativo alle spese di giudizio, circostanza che certifica la semplicità della questione sottoposta al giudice, possono determinarsi, ex art. 31, commi 1 e 2 c.g.c. e in applicazione dei valori tabellari minimi, in € 2.659,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, alle spese non imponibili (per pagamento bolli e diritti) nella misura di € 160,00 per l'eccessiva prolissità dell'atto (rispetto a € 321,55 indicati nella nota spese), alla C.P.A. e all'IVA se dovuta, come per legge.

[3] L'appello incidentale, formulato da Corridore Mario, è invece da accogliere con riguardo alla riproposta eccezione di prescrizione del c.d. danno da tangente, da affrontare *ante omnia* poiché idonea a definire il giudizio e di pronta soluzione (ragione più liquida), non essendo il giudice vincolato all'ordine formale in cui l'appellante espone i motivi di gravame.

Il Collegio è chiamato a valutare, anche alla luce del vigente assetto normativo, come delineato dalla l. n. 1/2026, l'eccezione di prescrizione e il profilo della sua decorrenza con riguardo al credito risarcitorio di € 50.000,00, quali oneri occulti gravanti sul programma di ricostruzione a seguito di un'illecita dazione, in esecuzione di un accordo fraudolento con la ditta appaltatrice dei lavori, di una somma di pari importo sotto forma di sconto extra-contratto rispetto al prezzo pattuito in un altro cantiere riconducibile a società di proprietà di Corridore Ilaria. La norma di diritto transitorio di cui all'art. 6 della l. n. 1/2026, prevede che "*Le disposizioni di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge*". Questa rende di immediata applicazione, ai procedimenti e ai giudizi in materia di responsabilità amministrativa, pendenti alla data del 22 gennaio 2026 (di

entrata in vigore della novella), alcune norme sostanziali disciplinanti, tra l'altro, l'individuazione del *dies a quo* della prescrizione. Il legislatore ha contemplato, perciò, l'espressa retroattività di diverse disposizioni della legge n. 1/2026, senza interporre norme di diritto intertemporale volte a dare risoluzione a eventuali antinomie normative. In via generale, come previsto dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice di rito civile, "*La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*". Detto principio, fatta eccezione per le norme penali, la cui irretroattività è garantita dall'art. 25 della Carta, non ha tuttavia rango costituzionale e può, quindi, essere derogato dal legislatore ordinario (*ex aliis*, per i principi espressi confermati nel tempo, Corte cost. sent. n. 118/1957), anche per le norme che regolano la responsabilità amministrativo-contabile, nel rispetto però di alcuni limiti previsti dalla Carta. Questi attengono al giudicato, al rispetto dei principi di ragionevolezza, di equità e di legittimo affidamento da coniugare con quelli del giusto processo, della parità delle armi e della tutela delle prerogative del potere giudiziario, di derivazione eurounitaria (unionale e convenzionale), posti a presidio della certezza del diritto. Invero, il Giudice delle leggi (sent. n. 145/2022) ha più volte ribadito che la retroattività è ritenuta conforme alla Costituzione ove non incida su rapporti esauriti (giudicato): a tal riguardo, l'art. 6 della l. n. 1/2026 prevede l'estensione ai soli giudizi pendenti, come quello odierno, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di vigenza della novella. La retroattività deve essere anche ragionevole, non arbitraria: il richiamato art. 6 non scardina il legittimo affidamento, non incidendo su aspettative degli agenti pubblici o di soggetti che si ingeriscono nell'attività della P.A. nel gestire fondi pubblici vincolati, che hanno regolato

la loro condotta basandosi su leggi precedenti, in quanto non si tratta di situazioni consolidate; per di più la novella può ragionevolmente (di certo per la questione all'esame) dirsi proporzionata allo scopo perseguito, non ledendo diritti quesiti in modo sproporzionato. Da ultimo, la disposizione di diritto transitorio non rende incomprensibile l'insieme delle norme applicabili dinanzi alla Corte dei conti, così come non viola le regole del giusto processo sotto il profilo della prevedibilità delle regole processuali dell'intero percorso di tutela, arrecando un pregiudizio alle scelte difensive delle parti dei processi già instaurati, non trasmodando la norma transitoria in un regolamento irrazionale frustrando l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica (Corte cost. sentt. nn. 216/2023 e 145/2022), lasciando comunque nella disponibilità delle parti un'ampia gamma di modalità difensive (Corte cost. sent. n. 36/2025). Sicché, il Collegio ritiene compatibile con la Carta e il diritto eurounitario, quanto all'istituto della prescrizione, la norma transitoria di cui all'art. 6 della l. n. 1/2026. Ciò premesso, alla fattispecie di causa si applica la disposizione recata dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 6 della l. n. 1/2026, che ha modificato l'art. 1, co. 2 della l. n. 20/1994 statuendo che: *"Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, **indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta**"*. La giurisprudenza contabile ha inteso la "verificazione del fatto dannoso", rilevante ai fini dell'esordio prescrizione, in termini di perfezionamento della vicenda pregiudizievole,

comprensiva non solo della condotta (attiva od omissiva) illecita, ma anche delle conseguenze lesive della stessa, potendo le due componenti non coincidere temporalmente: in questo caso assume rilievo il momento del verificarsi del danno, quale *conditio sine qua non* per poter agire da parte del Procuratore regionale (Corte dei conti, Sez. III di app. n. 127/2016). Questa formulazione non è stata incisa dalla novella, nel senso che, al di fuori dei casi di occultamento doloso del danno, quest'ultimo si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data di verifica dell'evento dannoso; perciò, *"indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno"*. L'orientamento maggioritario della giurisprudenza contabile, *ante* riforma, richiedeva tuttavia, ai fini dell'esordio della prescrizione, oltre al presupposto del concreto verificarsi dell'evento di danno, anche quello della sua esteriorizzazione, nei suoi tratti fondamentali, nella sfera patrimoniale dell'ente danneggiato, in tal modo spostando in avanti il *dies a quo* della prescrizione, ancorato *"all'effettiva esteriorizzazione"* del nocumento. Un orientamento minoritario, al fine di superare l'apparente contrasto con il principio fissato all'art. 2935 c.c., ha affermato che non si dovesse tenere conto dell'effettiva e reale esteriorizzazione del danno bensì del principio della *"conoscibilità obiettiva, virtuale o astratta"* dello stesso (Corte dei conti, Sez. III di app. nn. 421 e 542/2015, n. 345/2016). In sostanza, l'evento dannoso doveva essere quantomeno conoscibile da parte del soggetto tenuto a farne denuncia. La disposizione introdotta dalla l. 1/2026 ha invece ancorato il termine di decorrenza della prescrizione al mero verificarsi del danno, prescindendo (indipendentemente) dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del

medesimo. Di talché, sono divenuti irrilevanti gli approcci giurisprudenziali ancorati, per il termine di decorrenza della prescrizione, alla conoscenza effettiva del pregiudizio. Nel dato normativo parrebbe irrilevante anche la stessa conoscibilità obiettiva, di cui a quell'orientamento minoritario richiamato, nel senso che è assente in questo non solo il riferimento all'effettiva conoscenza del pregiudizio ma anche alla sua astratta percepibilità da parte dell'amministrazione danneggiata, in violazione del basilare principio del "*contra non valentem agere non currit praescriptio*", che il Collegio, dando un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, esclude ricorrendo una perdurante necessità, per consentire al Procuratore contabile di agire nei termini prescrizionali, di applicare almeno il criterio minimo della conoscibilità oggettiva, anche all'indomani della novella (Corte dei conti, Sez. I di app. n. 83/2026). Le suindicate conclusioni sono ancor più avvalorate nella fattispecie di causa, caratterizzata da occultamento doloso. Difatti, la novella ha confermato che in questo caso il termine di decorrenza della prescrizione non coincide più con il momento della verifica bensì con quello della conoscenza effettiva, di scoperta del fatto dannoso. In giurisprudenza si è affermato l'orientamento alla cui stregua, per poter spostare in avanti il termine di prescrizione, non è sufficiente l'intenzionalità di condotta ed evento, richiedendosi un *quid pluris*, consistente in un'attività fraudolenta soggettivamente e oggettivamente diretta a occultare il danno prodotto (*ex aliis*, Corte dei conti, Sez. III sent. n. 207/2017). Detta interpretazione è stata recepita anche nel nuovo testo dell'art. 1, co. 2 della l. n. 20/1994, con formula che pare non escludere l'occultamento intrinseco nella medesima condotta causativa del danno,

quale parte essenziale di questa. In sostanza, l'occultamento doloso "non può coincidere puramente e semplicemente con la commissione (dolosa) del fatto pregiudizievole, richiedendo una ulteriore condotta indirizzata a impedire la conoscenza dello stesso: occorre, in altri termini, un comportamento che, pur se può comprendere la causazione stessa del fatto dannoso deve tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di una lesione patrimoniale ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto" (ex plurimis, Corte dei conti, Sez. I di app. n. 40/2009/A, Sez. III di app. nn. 474/2006, 406 e 485/2015, 67 e 127/2016). Una tale condotta, tesa a porre nell'ombra dell'impercettibile il danno – in fieri o già causato – richiede un *quid pluris* commissivo in perfetta armonia con i principi generali. Ciò premesso, nell'ipotesi a giudizio ricorre un occultamento doloso al quale non osta la sentenza penale di appello di proscioglimento ex art. 530, co. 2 c.p.p., che non costituisce un vincolo automatico nel processo contabile, lasciando intatta la possibilità per la Corte dei conti di valutare autonomamente i fatti, fondando l'accertamento della volontà di non svelare su *standard* probatori differenti (più probabile che non) da quelli applicati nel penale per la condanna (sussistenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio). In breve, l'assoluzione per "prova mancante o insufficiente" non preclude né l'accertamento di una responsabilità amministrativa, poiché il giudice contabile può giungere a una conclusione diversa da quella penale, né di riapprezzare il materiale probatorio raccolto nel diverso plesso giurisdizionale al fine di trarne elementi tesi a comprovare la volontà di non disvelare il presunto (perché siamo in sede preliminare di merito) danno. Pertanto, l'assoluzione determinata dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa il fatto (come in specie), non ha effetti

preclusivi nel giudizio erariale (così come in quello civile: Cass. n. 6593/2022).

In specie, *“dall’istruzione dibattimentale espletata non è emersa con la dovuta certezza la riconducibilità ai contestati favori accordati dal Corridore al Tasca, della decurtazione di € 50.000,00 sul costo delle villette realizzate dal predetto per la società Living Innovation (...), anche perché, dalla deposizione del teste Dal Bello, è comunque pure emersa una spiegazione alternativa di tale documentazione, ovvero la riconducibilità della stessa a una penale da pagare a carico della Tasca spa per il ritardo nella ultimazione dei lavori di realizzazione delle citate villette, espressamente prevista nel contratto del 21 marzo 2011”* (Corte di App. dell’Aquila, sent. n.915 del 5 luglio 2024). La motivazione, perciò, non afferma che questa sia l’unica interpretazione possibile dei dati probatori utilizzati, sul punto risultando altrettanto plausibili letture diverse, come quella resa dal Tribunale aquilano, che ha valorizzato *“il collegamento della detrazione con le vicende che hanno interessato il condominio di via Santa Maria degli Angeli n. 5 a mezzo dell’acronimo apposto nella contabilità accanto alla predetta detrazione di € 50.000,00: SMA 5”*. Le diverse letture dello sconto extra contratto di € 50.000,00, integrante l’asserito danno da tangente, confermano la non emersione di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio le condotte penalmente contestate, ma non escludono la ricorrenza di *standard* probatori differenti (il più probabile che non) per fondare una responsabilità amministrativa e ancor prima una dissimulazione successiva al concretizzarsi del presunto danno per come confezionata la vicenda tratta a giudizio. In questo caso, pur non esistendo più il reato in cui sarebbe stato implicito l’occultamento doloso, dall’autonoma valutazione delle emergenze istruttorie penali il Collegio evince, in termini di verosimiglianza, una

fattispecie (invero frequente) in cui l'occultamento doloso risulta intrinseco alla medesima condotta causativa del presunto danno, quale parte essenziale di questa. Sicché, il *dies a quo* della prescrizione è da ascrivere alla conoscenza effettiva del presunto nocumento, in specie avvenuta non il 24 gennaio 2017, di emissione del decreto di citazione a giudizio, bensì il 2 maggio 2016, data del decreto di sequestro preventivo. Invero, su richiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila del 7 aprile 2016, il Giudice delle indagini preliminari dell'omologo Tribunale ha disposto il sequestro preventivo della somma di € 264.152,92, revocato, su ricorso dell'odierno appellante, dal Tribunale del riesame, impugnato dal PM penale con ricorso dinanzi alla Suprema Corte, che lo ha dichiarato inammissibile con sent. n. 641/2017, del 16 novembre 2016. Sia il Tribunale del riesame, sia il Giudice della legittimità hanno affrontato con ampia motivazione gli elementi acquisiti, senza trascurare le emergenze poste alla base dell'originario decreto di sequestro preventivo. In breve, la Suprema Corte ha condiviso la lineare valutazione degli elementi acquisiti da parte del Tribunale del riesame che *"ha escluso la configurabilità del fumus delle prospettate ipotesi di corruzione propria, rilevando che: (...); quanto alle utilità, il conferimento degli incarichi a Corridore Ilaria proveniva dai committenti e non dalla ditta Tasca, mentre con riguardo al c.d. extra-sconto (aspetto di rilievo per la discovery) di € 50.000,00, al di là del non inequivoco valore dell'annotazione apposta sul certificato di pagamento n. 6, relativo al corrispettivo dovuto per le villette in Pianola, non vi era riscontro che l'importo totale dei lavori fosse stato effettivamente pari a € 537.000,00, come previsto sulla base del documento informatico reperito, ed era comunque possibile ritenere che la riduzione fosse dovuta a causali diverse, in particolare a penale prevista dal contratto, connessa al ritardo nella consegna"*. In

sede di gravame, la Corte di legittimità ha affermato altresì che: “*deve escludersi che possa dirsi mancante o manifestamente irragionevole e dunque inidonea a costituire parametro di valutazione la motivazione dedicata dal Tribunale all’analisi del sovra-sconto; non si tratta dell’unica interpretazione possibile dei dati probatori utilizzati, sul punto risultando altrettanto plausibili letture diverse, ma allo stato deve escludersi che sia ravvisabile una violazione di legge, tale da comportare l’annullamento del provvedimento (rectius: dei provvedimenti) impugnato*” (Cass. 641/2017). Dappoi, la vicenda trattata in sede di riesame ha avuto una vasta eco descrittiva sulla stampa locale dal 9 maggio 2016 a seguire. Sicché, non pare possa revocarsi in dubbio che l’articolata fase interlocutoria del sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. con il decreto del 2 maggio 2016, sia stata idonea a disvelare compiutamente l’effettività del (presunto) danno, ma anche le modalità delle condotte e la loro asserita antigiuridicità, emergenze comportanti una conoscenza affidabile della vicenda. Ciò premesso, il Collegio non conviene sull’interpretazione data dall’appellante incidentale dell’art. 85, co. 4 del d.l. n. 18/2020, alla cui stregua la durata della sospensione per Covid-19 sarebbe pari a 114 giorni, da far decorrere dall’8 marzo al 30 giugno 2020. Invero, si conviene con la consolidata giurisprudenza di appello (Sez. II di app., sentt. nn. 192, 150 e 57 del 2025, sent. n. 302 del 2024; Sez. I di app. sentt. nn. 120 del 2024 e 370 del 2023, Sez. III di app. n. 144/2025), a mente della quale il periodo di sospensione della prescrizione è da individuare nel segmento temporale compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020, per 176 giorni. Pertanto, poiché il termine di esordio della prescrizione quinquennale è il 2 maggio 2016 e l’invito a dedurre avente effetti interruttivi è stato notificato a Corridore Mario il 7 luglio 2022, la

prescrizione si sarebbe compiuta il 1° maggio 2021, termine che, incrementato dei 176 giorni riconducibili alla sospensione *ope legis*, porta a ritenere che questa sia maturata il 24 ottobre 2021, pertanto, l'azione della Procura regionale è da ritenere tardiva. Conclusivamente, l'appello incidentale di Corridore Mario è da accogliere e la sentenza impugnata da riformare, anche in punto di spese di giustizia da dichiarare compensate ex art. 31 co. 3 c.g.c., per via della maturata prescrizione dell'azione sul c.d. danno da tangente. Le spese di giustizia e di lite del grado sono integralmente da compensare, ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., avendo definito il giudizio decidendo soltanto una questione preliminare di merito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, previa riunione degli appelli iscritti al **n. 61583/R.G.**, nel merito, definendo il giudizio, accoglie quello principale proposto da **CORRIDORE Ilaria** e per l'effetto, in riforma della sent. n. 42/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, dichiara il diritto della medesima al pagamento, da parte del Comune dell'Aquila, della somma di **€ 2.659,00** per compensi e onorari di primo grado, oltre alle spese forfettarie del 15%, all'importo di **€ 288,00** per spese non imponibili, alla C.P.A e all'I.V.A. se dovuta come per legge. Determina le spese del grado di appello in **€ 2.659,00**, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, a quelle non imponibili nella misura di **€ 160,00**, alla C.P.A. e all'I.V.A se dovuta come per legge. Accoglie, altresì, l'appello incidentale formulato da **CORRIDORE Mario** e, per l'effetto, in riforma della sent. n. 42/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, anche in

punto di spese di giustizia da considerare integralmente compensate,
dichiara maturata la prescrizione con riguardo al danno da tangente
contestato in via subordinata. Compensa integralmente le spese di giustizia
e di lite del grado.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica
udienza del 24 aprile 2026.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Giovanni Comite

Massimo Lasalvia

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/05/2026

Il Dirigente

Massimo Biagi

F.to digitalmente